



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Dati rilevanti per la proposta di concordato preventivo](#) Pag. 4
- [Auto ordinate entro il 31.12.2024 concesse in uso promiscuo fino al 30.06.2025](#) Pag. 5
- [Esito negativo dell'attività di controllo dell'Agenzia](#) Pag. 6
- [Trasparenza delle erogazioni pubbliche](#) Pag. 7
- [Invio dei corrispettivi giornalieri tramite software](#) Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari](#) Pag. 9
- [Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#) Pag. 10
- [Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito](#) Pag. 11
- [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#) Pag. 12
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu](#) Pag. 13
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#) Pag. 14



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Versamento acconto Imu 2025](#) Pag. 15
- [Diritto annuale Camera di Commercio 2025](#) Pag. 16
- [Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci](#) Pag. 17
- [Dividendi percepiti da società semplici](#) Pag. 18
- [Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio](#) Pag. 19
- [Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio](#) Pag. 20
- [Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#) Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- [Detrazione delle spese di mediazione immobiliare](#) Pag. 22
- [Contribuzione Inps per ferie non godute](#) Pag. 23



AGEVOLAZIONI

- [Finanziamento delle filiere in America](#) Pag. 24



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2025](#) Pag. 25



- [GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO](#)
- [SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO](#)

[SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD](#)



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Alessandro Pratesi

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi,
Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongli, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIMBORSO IVA PER OPERE SU BENI DI TERZI

L'Agenzia delle Entrate ha superato la precedente prassi, dopo la sentenza n. 13162/2024 delle Sezioni Unite della Cassazione, affermando la possibilità di accedere al rimborso dell'Iva assolta sulle spese sostenute per i lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni di terzi, sempreché siano strumentali per l'impresa o il professionista e che questi li posseggano o li detengano per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo "indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito" e dalla loro contabilizzazione in bilancio, in base ai principi contabili.

BILANCIO ABBREVIATO PER L'ESERCIZIO 2024

Unioncamere ha reso disponibile il Manuale operativo per il deposito telematico dei bilanci al Registro delle Imprese. Dalla lettura sembrerebbe che i nuovi limiti relativi al bilancio in forma abbreviata operino già dai bilanci relativi all'esercizio 2024 e, quindi, si utilizzino anche retroattivamente.

RIVERSAMENTO BONUS RICERCA E SVILUPPO FINO AL 3.06.2025

Con la legge di conversione del D.L. 25/2025 (L. 69/2025) è stata confermata la riapertura fino al 3.06.2025 del termine per il riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo maturati negli anni 2015-2019 e compensati indebitamente fino al 22.10.2021.

APPLICAZIONE NUOVO MECCANISMO DI RATEAZIONE

Il Ministero dell'Economia, rispondendo a una interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera, ha precisato che il nuovo meccanismo di rateazione, sebbene sia entrato in vigore dal 1.01.2025, si applica a tutte le dilazioni richieste a partire da quella data, compresi i ruoli 2024. Nella risposta si ripercorre la riforma delle rate attuata con il D.Lgs. 110/2024, sottolineando come la tempistica per richieste di rateazione formulate dal 1.01.2025 per importi non superiori a € 120.000 e che rientrano nell'ipotesi della richiesta "automatica" prescinde dal momento di affidamento delle somme all'agente della riscossione, con la conseguenza che potrebbe concernere anche posizioni affidate, ad esempio, nel corso del 2024.

RIMBORSO SULLE PLUSVALENZE DA CRIPTO-ATTIVITÀ

- Nell'ambito delle Faq dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che l'applicazione della franchigia di € 2.000 in relazione alle plusvalenze derivanti dalla negoziazione di cripto-attività realizzate nel 2024, oltre a consentire il rimborso delle maggiori imposte versate nel periodo d'imposta 2023, comporta la necessità di rettificare in diminuzione le minusvalenze subite nel corso del 2023.
- Tali componenti negativi di reddito possono essere oggetto di compensazione nel periodo d'imposta 2024 in presenza di plusvalenze relative a cripto-attività superiori alla franchigia di € 2.000, oppure devono essere indicate nel modello Redditi PF 2025 o 730 del 2025 per consentire il riporto a nuovo delle stesse.

TRIPLA COMUNICAZIONE PER IL BONUS TRANSIZIONE 4.0

- Per le imprese interessate al credito d'imposta su investimenti 4.0, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha previsto 3 comunicazioni (comunicazione preventiva, una seconda comunicazione preventiva quando è stato pagato l'acconto e una comunicazione di completamento), al fine di prenotare il credito d'imposta ed entrare nell'ordine cronologico da cui dipende la priorità nell'utilizzo delle risorse limitate dalla legge di Bilancio 2025 (2,2 miliardi di euro).
- Al contrario, per chi ha ordinato i beni entro la fine del 2024 e mantiene il credito automatico, si devono seguire le vecchie regole e la modulistica già in uso.

RECUPERO CREDITI IVA PER SOCIETÀ DI COMODO

Dalla risposta fornita dal MEF in Commissione Finanza alla Camera, durante un *question time* si evince che, dopo la censura operata della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 7.03.2024, n. C-341/22, non è ancora possibile adottare una soluzione operativa (ad esempio, l'invio di integrative a favore) per ottenere il rimborso dei crediti annuali Iva delle società non operative o per compensarli, in quanto non è ancora stato modificato l'art. 30, c. 4 L. 724/1994.

MORTE DEL PROFESSIONISTA CON PRESTAZIONI ANCORA DA FATTURARE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista che non svolge più l'attività professionale non può estinguere la partita Iva in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare nei confronti dei propri clienti, anche nel caso di decesso. In questo caso, quindi, gli eredi dovrebbero riaprire la partita Iva e procedere con i successivi adempimenti. In assenza di tali formalità, l'Agenzia delle Entrate sanzionerà l'erede per l'omissione.

MOTIVAZIONE NON GENERICA NELLA VERIFICA FISCALE

- L'Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) di Milano, nel documento n. 2/2025, ha analizzato, con i relativi risvolti, la recente sentenza 6.02.2025 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) avente ad oggetto la disciplina domestica in materia di verifiche fiscali, nel punto relativo alla tutela del diritto al rispetto del domicilio.
- Se dal processo verbale di accesso per l'inizio di una verifica fiscale posta a carico di un contribuente emerge una motivazione generica, l'atto impositivo conseguente risulta illegittimo, con conseguente inutilizzabilità di tutte le acquisizioni probatorie ottenute nel corso dei relativi controlli.
- Questa situazione può essere inserita nel ricorso introduttivo avverso l'atto di accertamento, sulla base di quanto sancito recentemente dalla giurisprudenza comunitaria (Corte EDU).



Notizie in sintesi (segue)

RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI SOCI

- La Cassazione ha stabilito che la responsabilità personale dei soci, degli amministratori e dei liquidatori di una società, prevista dall'art. 36 D.P.R. 602/1973, deve essere accertata con atto motivato e notificato al soggetto affinché possa esercitare il diritto di difesa.
- Di conseguenza, è annullabile una semplice ingiunzione fiscale che richiama genericamente l'art. 36. Non è sufficiente, infatti, che l'ingiunzione di pagamento riporti le norme che regolano, in generale, l'accertamento tributario e la relativa riscossione, i prodromici avvisi di accertamento con i relativi importi, l'oggetto del debito tributario, i nominativi dei debitori e la loro qualità rivestita all'interno della società.

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE

La Cassazione ha stabilito che, quando la società di persone si trasforma in società di capitali, il socio resta comunque illimitatamente responsabile verso il creditore a meno che quest'ultimo non lo liberi. C'è, tuttavia, una sola ipotesi in cui il consenso alla liberazione si ritiene espresso per fatti concludenti: quando al creditore è comunicata via PEC (o per raccomandata) la delibera di trasformazione e l'interessato non si oppone entro 60 giorni dalla ricezione; non conta, invece, la conoscenza della trasformazione della società acquisita in altro modo dai creditori né l'invio a quest'ultimi di atti dai quali emerga la circostanza oppure la notizia legale che deriva dalla pubblicità della delibera.

AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" PER I RUDERI

- La Cassazione ha riconosciuto l'agevolazione "prima casa" anche per l'acquisto di fabbricati collabenti (identificati con categoria F/2). L'agevolazione tributaria sull'imposta di registro non è, infatti, preclusa dallo stato di degrado dell'immobile.
- Ne deriva che, ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, rileva la suscettibilità dell'immobile in stato di degrado a diventare abitazione per mezzo di interventi edilizi.

SOSPENSIONE RATE DELLA ROTTAMAZIONE- QUATER PER EVITARE IL FALLIMENTO

Il Tribunale di Vasto ha riconosciuto la possibilità di sospendere cautelamente il termine per il pagamento delle rate della rottamazione-quater per evitare il fallimento dell'azienda, in quanto misura proporzionata e strumentale al superamento della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale.

CONFISCA SUL CONTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

La Cassazione penale ha affermato che è necessario uno stretto collegamento con il reato per sequestrare una somma di denaro individuata sul conto corrente intestato allo studio professionale.

ESCLUSIONE TARI PER IL MAGAZZINO

La Cassazione ha affermato che non è sufficiente denominare un'area aziendale come magazzino per escluderla dalla parte variabile della tariffa sui rifiuti. Al contrario, è necessario che il luogo rispetti i requisiti di legge. Infatti, è il regolamento comunale a indicare le aree ove si producono rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA NELLA CRISI D'IMPRESA

- Cndcec e Fondazione commercialisti hanno pubblicato il quaderno 14.05.2025 "I professionisti nella crisi d'impresa e nelle funzioni giudiziarie. Albi ed elenchi", in cui sono approfondite le attività che il professionista può svolgere nell'ambito della crisi d'impresa e delle funzioni giudiziarie, sulle quali il legislatore è più volte intervenuto nel corso degli ultimi anni, creando una pluralità di elenchi.
- La guida illustra per ciascun elenco i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti ai professionisti, la formazione necessaria e le modalità di iscrizione.

RENDICONTAZIONE AIUTI UE

- Il D.P.R. 10.03.2025, n. 66 in vigore dal 23.05.2025, aggiorna il quadro normativo nazionale sull'ammissibilità della spesa nei programmi cofinanziati dai fondi Ue, fornendo il nuovo regolamento per la rendicontazione delle spese da parte delle imprese che beneficiano dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea.
- Il testo introduce semplificazioni per la rendicontazione del costo del personale e prevede che le agevolazioni possano essere concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, credito d'imposta o esonero contributivo.
- La nuova disciplina sostituisce il D.P.R. 22/2018 (ancora valido per i programmi 2014-2020) e si applica in alcuni casi anche alle operazioni già avviate nel ciclo in corso.

 **APPROFONDIMENTI****Dati rilevanti per la proposta di concordato preventivo**

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa. Inoltre, sono state approvate le specifiche tecniche e i controlli per la trasmissione dei dati.

**MODELLO
DI
COMUNICAZIONE
DEI DATI**

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione della proposta stessa.

- Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che:
 - nel periodo d'imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che non hanno già un'adesione in corso per il biennio 2024-2025;
 - intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026.

- I soggetti che applicano gli ISA, per effettuare il calcolo della proposta di CPB, devono compilare i campi presenti nel modello CPB.
- **In particolare, è necessario indicare:**
 - il codice fiscale;
 - il codice ISA;
 - il codice attività relativo alla attività prevalente;
 - la categoria reddituale di appartenenza, riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa oppure il codice 2, se si tratta di reddito di lavoro autonomo.
- Tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato.

- **Apponendo la firma al rigo P10, si procede all'accettazione della proposta di CPB per il periodo d'imposta 2025 e il periodo d'imposta 2026** ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai rigi P02 e P03.
- L'accettazione della proposta è possibile in assenza di una proposta di concordato accettata dal contribuente per il biennio 2024-2025.

**MODALITÀ
PER LA
TRASMISSIONE
DEI DATI**

- **Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative, inviando:**
 - il modello CPB **congiuntamente** al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al 2024 (mod. Redditi 2025);
 - il modello CPB in **modo autonomo**, utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta 2024 (mod. Redditi 2025). In tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio.

- Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la casella "Comunicazione CPB", nel Frontespizio, nella sezione "Tipo di dichiarazione", indicando il codice "1 - Adesione".
- In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate e la relativa accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere effettuate per via telematica, utilizzando il nuovo modello.

- **La trasmissione può avvenire:**
 - direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero
 - avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, secondo le specifiche tecniche indicate.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, utilizzando l'apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.

TERMINE

Il termine per l'adesione al concordato preventivo biennale dovrebbe essere **prorogato dal 31.07 al 30.09.2025**.

**MODELLO CPB**




Auto ordinate entro il 31.12.2024 concesse in uso promiscuo fino al 30.06.2025

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto significativi cambiamenti nella tassazione dei fringe benefit per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Fino al 31.12.2024: la tassazione era basata sulle emissioni di CO₂ del veicolo.

Dal 1.01.2025: la tassazione è ora basata esclusivamente sulla tipologia di alimentazione del veicolo, indipendentemente dalle emissioni.

La L. 24.04.2025, n. 60, di conversione del D.L. 19/2025 (decreto Bollette), prevede l'applicazione del precedente regime di tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, e per quelli concessi in uso promiscuo nel primo semestre 2025, purché ordinati entro il 31.12.2024.



Note

1. Rileva la **data di stipula del contratto**.
2. La percentuale è applicata all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'ACI elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al Ministero dell'Economia, ai fini della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo. Tale valore è considerato al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.



Esito negativo dell'attività di controllo dell'Agenzia

L'art. 6-bis, c. 1 D.L. 73/2022 ha introdotto un nuovo c. 5-bis nell'art. 6 L. 212/2000 (cd. "Statuto dei diritti del contribuente"), in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione; nello specifico, la disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia informato, **l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima.** Il secondo periodo del citato comma rinvia, ai fini dell'attuazione della disposizione, ad un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria con cui vengano individuate le modalità semplificate di comunicazione. L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 186444 del 17.04.2025, ha individuato, quale modalità di comunicazione semplificata, l'invio di messaggistica ai contribuenti tramite l'applicazione IO, l'applicazione AgenziaEntrate e la **posta elettronica certificata (PEC).**

<p>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</p>	<p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 17.04.2025, n. 186444, in attuazione dell'art. 6, c. 5-bis L. 212/2000, ha individuato le modalità semplificate di comunicazione dell'esito negativo dell'attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente.</p>
<p>COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA</p>	<p>In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.</p> </div>
<p>AMBITO APPLICATIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicazione semplificata riguarda l'attività istruttoria di controllo: <ol style="list-style-type: none"> a) avviata nei confronti del contribuente con l'invio di un questionario e/o di un invito di comparizione di cui agli articoli 32 D.P.R. 600/1973, 51 D.P.R. 633/1972, 53-bis D.P.R. 131/1986 e 47 D. Lgs. 346/1990; b) senza che siano state rilevate violazioni.
<p>ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Restano escluse dalla comunicazione semplificata: <ul style="list-style-type: none"> - le liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973; - le liquidazioni dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972.
<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione della comunicazione dell'esito negativo avviene: <ol style="list-style-type: none"> a) con App "IO": Messaggio inviato, con notifica push, al dispositivo degli utenti attivi; b) con App "AgenziaEntrate": Pubblicazione di un messaggio nell'area notifiche, accessibile previa autenticazione dell'utente con SPID o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate da Agenzia delle Entrate; c) con messaggio di PEC: Messaggio di PEC inviato al domicilio digitale del contribuente.
<p>TERMINE PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE</p>	<p>60 giorni dalla conclusione del controllo.</p>



Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha riformulato la disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. Il D.L. 73/2022 ha precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. L'inosservanza dell'obbligo comporta non solo l'applicazione di sanzioni (più volte prorogate ma diventate operative dal 2024), ma anche la restituzione del beneficio ricevuto.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito) e deve essere di importo complessivo pari o superiore a € 10.000,00.</p>
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.



Invio dei corrispettivi giornalieri tramite software

Con provvedimento direttoriale n. 111204/2025 l'Agenzia delle Entrate ha dettato le specifiche tecniche per la **memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software alternative ai registratori telematici**, in attuazione dell'art. 24 D.Lgs. 1/2024 (c.d. "Decreto Adempimenti"). Si tratta di un intervento normativo di grande rilievo, che segna una svolta nell'approccio alla digitalizzazione delle operazioni al dettaglio e apre nuove prospettive per gli operatori economici. L'obiettivo principale della norma è semplificare gli adempimenti, offrendo maggiore flessibilità agli esercenti nell'assolvimento degli obblighi fiscali, nel rispetto dei principi di sicurezza, integrità e inalterabilità dei dati. Le nuove disposizioni consentono infatti agli operatori di sostituire (o affiancare) i registratori telematici con soluzioni digitali certificate, più agili e integrabili con i sistemi gestionali aziendali.

ACCREDITAMENTO
COMPONENTI
DEL NUOVO
SISTEMA
SOFTWARE

Il provvedimento individua una struttura tecnica fondata sull'interazione di 2 moduli software.

MF1Modulo
Fiscale 1

- Rappresenta l'applicativo installato su dispositivi fisici (PC, tablet, smartPOS) presso il punto vendita, incaricato della raccolta e della trasmissione dei dati delle operazioni effettuate.
- Questo modulo consente l'emissione del documento commerciale e la registrazione in tempo reale dei corrispettivi.

MF2Modulo
Fiscale 2

Installato su un'infrastruttura informatica esterna, ha la funzione di conservare e memorizzare fiscalmente i dati ricevuti dal MF1 e di predisporre e inviare i file XML dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

- Nel lessico del provvedimento il dispositivo MF1 costituisce il punto di emissione (PEM), mentre il sistema MF2 è definito punto di elaborazione (PEL).
- La comunicazione tra PEM e PEL deve avvenire secondo protocolli sicuri, e i dati devono essere sigillati elettronicamente per garantire la loro integrità e la loro immodificabilità.

APPROVAZIONE
E
ACCREDITAMENTO

- Ogni soluzione software potrà essere utilizzata solo previa approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, che valuterà la conformità della stessa alle specifiche tecniche e alla normativa vigente.
- Il produttore dovrà:
 - presentare un'apposita istanza;
 - allegare la certificazione tecnica di conformità;
 - attendere il parere della Commissione per i misuratori fiscali.
- Una volta approvato, il software sarà reso disponibile agli esercenti tramite soggetti erogatori qualificati, che possono coincidere con i produttori stessi.

- Gli esercenti che desiderano adottare una soluzione software dovranno:
 - **accreditarsi** nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
 - **registrare** il software utilizzato;
 - **censire** i punti di emissione PEM;
 - **attivare** il servizio attraverso il soggetto erogatore.
- L'intera procedura può essere gestita anche tramite un intermediario delegato al servizio di accreditamento, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5.11.2018.

INTEGRAZIONE
CON I PAGAMENTI
ELETTRONICI

- Una delle novità più significative riguarda l'**integrazione tra registrazione dei corrispettivi e sistema dei pagamenti elettronici**.
- Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 1/2024 e in coerenza con l'art. 1, cc. da 74 a 77 L. 30.12.2024, n. 207, **dal 1.01.2026 tutti gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dovranno essere interoperabili con i sistemi di pagamento elettronico**.
- Ciò significa che i dispositivi e i software utilizzati per accettare i pagamenti (POS, app, dispositivi mobili) dovranno essere tecnicamente connessi ai sistemi di registrazione dei corrispettivi, in modo da **trasmettere in modo aggregato**:
 - i dati giornalieri delle vendite;
 - i dati giornalieri dei pagamenti elettronici.
- Questo approccio mira a rafforzare la coerenza e la trasparenza tra gli incassi effettivi e le vendite dichiarate, migliorando l'efficacia dei controlli antifrode.



STRUMENTI OPERATIVI

Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi	Dal 1.01.2024 al 31.12.2024
-------------------	-----------------------------

RICAVI					
N. Prot.	Descrizione	Importo	Importo imponibile	Contr. previdenz. 4%	% Inerenza
1	Bianchi Luigi	728,00	700,00	28,00	100%
2	Neri Franco	520,00	500,00	20,00	100%
3	Verdi Antonio	863,20	830,00	33,20	100%
4	Viola Carlo	790,40	760,00	30,40	100%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale		2.901,60	2.790,00	111,60	

Contributi previdenziali pagati nell'anno	Importo F24
Acconto gestione separata 16.06.2024	250,00
Acconto gestione separata 30.11.2024	250,00
Totale	500,00

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)	2.901,60
x coefficiente redditività % (vedi "Tabella Settori")	67%
- contributi previdenziali	500,00
- perdite pregresse	-
Reddito	1.444,07

TABELLA SETTORI		
Gruppo di settore	Soglia ricavi/compensi ¹	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 85.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 85.000,00	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 85.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 85.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 85.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 85.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 85.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	€ 85.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 85.000,00	67%

Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfettario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000,00, sempre che le spese per lavoro dipendente e per collaboratori siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La L. 207/2024 ha aumentato, per l'anno 2025, da € 30.000 a € 35.000, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.
-------------------	---





Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce uno strumento per la compilazione del quadro RS del modello Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti.

Aldo Rossi		Dal 1.01.2024 al 31.12.2024
Obblighi informativi sull'attività svolta		
Pagamento di prestazioni per le quali non è effettuata la ritenuta alla fonte		
Rigo	Codice fiscale	Reddito
RS371		
RS372		
RS373		
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa		
Rigo	Descrizione	N./importo
RS375	Numero mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.	
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).	
RS378	Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.	
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo		
Rigo	Descrizione	Importo
RS381	Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli, utenze varie).	



COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)



Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito

*I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, previa indicazione nel **quadro RP**. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.*

Esempio

Prospetto riepilogativo dei contributi previdenziali pagati nell'anno (a uso interno)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL'ANNO 2024					
Rossi Mario					
Categoria					
<input type="checkbox"/> Attività professionale			<input checked="" type="checkbox"/> Artigianato		
<input type="checkbox"/> Commercio			<input type="checkbox"/> Agricoltura		
Data	Codice Sede	Causale contributo	Periodo di riferimento		Importo a debito versato
			Da	A	
16.02.2024	4500	AF	01/2023	12/2023	€ 1.052,10
16.05.2024	4500	AF	01/2024	12/2024	€ 1.106,76
31.07.2024	4500	AP	01/2024	12/2024	€ 1.068,60
20.08.2024	4500	AF	01/2024	12/2024	€ 1.106,76
18.11.2024	4500	AF	01/2024	12/2024	€ 1.106,76
2.12.2024	4500	AP	01/2024	12/2024	€ 1.068,60
Totali					€ 6.509,58
Contributi fissi					€ 4.372,38
Contributi percentuali					€ 2.137,20
Totale versato					€ 6.509,58
Quota associativa (non deducibile)					-
Totale deducibile					€ 6.509,58



CHECK LIST PROSPETTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEDUCIBILI DAL REDDITO (COMPILABILE)



Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio

Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	1G023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, n. 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D2840
Gestione Inps	Commercianti
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario nato a Mantova (.. MN ..) il 25.03.1955
residente in Mantova (.. MN ..), Via Bach n. 7
codice fiscale R~~SS~~MRA55C25E897P

PREMESSO

che nel corso dell'anno 2024 sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2024	1.099,25
16.05.2024	1.155,00
20.08.2024	1.155,00
18.11.2024	1.155,00
Totale	€ 4.564,25

DICHIARA

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS, per l'anno 2024 un ammontare complessivo di € 4.564,25 dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca

..... Mantova, 31.12.2024
(Luogo e data)

..... *Mario Rossi*
(Titolare)

Il sottoscritto
Rossi Luca in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico. Rossi Mario

..... Mantova, 31.12.2024
(Luogo e data)

..... *Luca Rossi*
(Collaboratore)



FAC-SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio.

Raccolta dati per calcolo Imu					Anno	2025					
Dati contribuente	Cognome/Ragione sociale		Verdi								
	Nome		Luca								
	Via		Milano, n. 188								
	Comune		25100 Brescia (BS)								
Dati fabbricati											
Comune - Via	Dati catastali			Rendita catastale	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ¹	Casi particolari ²	Casi particolari Imu ³	
	Fg.	Mapp.	Sub.		Dal	Al					
Brescia - Via Milano, 188	10	22	4	542,28	1.01	31.12	100	1	/	/	
Brescia - Via Milano, 190	10	22	6	65,37	1.01	31.12	100	2	/	/	
Nota¹	(1) Abitazione principale. (2) A disposizione. (3) Locato. (4) Locato equocanone.										
	(5) Pertinenza abitazione principale. (6) Uso promiscuo. (8) Locato a canone concordato.										
	(9) Altro. (10) Comodato a familiari con contratto registrato. (11) Abitazione principale parte locata a canone libero.										
Nota²	(12) Abitazione principale parte locata a canone concordato. (14) Immobili Regione Abruzzo in locazione a soggetti colpiti dal sisma. (15) Immobili Regione Abruzzo in comodato a soggetti colpiti dal sisma.										
	(1) Immobili distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici. (3) Immobili inagibili per altre cause. (4) Immobili a uso abitativo locato con canoni non percepiti.										
	(5) Immobili posseduti in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari.										
Nota³	(6) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate.										
	(7) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e non percepiti, in tutto o in parte.										
	(8) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà.										
Nota⁴	(C) Cedolare secca.										
	(1) Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu, ma assoggettato alle imposte sui redditi.										
	(2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu.										
(3) Immobili a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.											
Dati terreni agricoli											
Comune - Via	Dati catastali			Reddito agrario	Reddito dominic.	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ⁴	Imu non Dovuta (Si/No)	Coltivat. diretto o lap (Si/No)
	Fg.	Mapp.	Sub.			Dal	Al				
Brescia - Via Milano	10	23	1	1,24	1,45	1.01	31.12	100	1	No	No
Nota⁴	(1) Proprietario. (2) Locato in regime vincolistico. (3) Locato in regime di libero mercato.										
	(4) Conduzione in affitto. (7) Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare. (8) Titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare.										
	(9) Titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria.										
Dati aree edificabili											
Comune - Via	Dati catastali			Valore venale			Giorni possesso		% possesso		
	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf.	Val. mq.	Tot.	Dal	Al			
Brescia - Via Roma, 5	15	35	27	1.200	115,00	138.000	15.07	31.12	50%		



SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU (COMPILABILE)



Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune. La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero inviata telematicamente con posta certificata. Il termine di invio a regime è il 30.06 dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni.

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971 residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99, C.F.: RSS LGU 71H14 F205 W,

DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
 - indirizzo: Milano, via Roma, n. 15 - sezione , foglio 88, particella 777, subalterno 15, categoria/qualità A/4, classe 3, vani 7;
 - rendita definitiva € 244,11 (o, in mancanza, rendita presunta o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo e anno);
 - percentuale di possesso: 100%
- in data 5.05.2024 si è verificata la seguente variazione:
 - riduzioni d'imposta:

<input type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli posseduti da CD o IAP.	<input type="checkbox"/> Esenti da Imu anche aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti.
 - altri casi:
 - Immobile oggetto di locazione finanziaria.
 - Aree demaniali.
 - Aree fabbricabili.
 - Demolizione fabbricato.
 - Cooperative edilizie.
 - IACP.
 - Immobili esenti Imu.
 - Fabbricati gruppo "D" delle imprese.
 - Riunione usufrutto.
 - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.
 - Parti comuni dell'edificio.
 - Multiproprietà.
 - Fusione/incorporazioni/scissione.
 - Diritti reali ex-lege.
 - Mancato aggiornamento banca dati catastale.
 - Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.
 - Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.
 - Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).
 - Altro (specificare)



FAC-SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento acconto Imu 2025

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto

Entro il
16.06.2025

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente**².

Saldo

Entro il
16.12.2025

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito <http://www.finanze.it> entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

VERSAMENTO¹

- **È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il 16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti **modalità alternative**:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

Note

- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
- 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2024 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1^a rata 2024.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2023 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2023	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
	IMU annua	€ 1.083,60
Acconto (entro il 16.06.2025)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ento/ codice comune	Immob. Rawv. variat. Acc. Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
D 9 6 9	x 1	1	3918		2025	542,00	

- omissis -

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	n.ro	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
16	06	2025				
Tratto / emesso su					cod. ABI	CAB

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta																															
€ sul C/C n. 1008857615	di Euro 542,00	IMPORTO IN LETTERE cinquecentoquarantadue/00																															
INTESTATO A: PAGAMENTO IMU	Codice Fiscale R55MRA69C23F205P	Nome e Cognome/Ragione Sociale Mario Rossi	Codice Catastale (1) D 9 6 9																														
data di nascita 23/03/69	Comune di nascita M Milano	Prov. Nasc. MI																															
<table border="1"> <tr><td>dati tributi</td><td>Comune (9)</td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati altri</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati tenuti</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati altri</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>X 1 25</td><td></td><td>542,00</td></tr> </table>		dati tributi	Comune (9)	,00	dati altri		,00	dati tenuti		,00	dati altri		,00	X 1 25		542,00	<table border="1"> <tr><td>dati tributi</td><td>Comune (9)</td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati altri</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati tenuti</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>dati altri</td><td></td><td>,00</td></tr> <tr><td>X 1 25</td><td></td><td>542,00</td></tr> </table>		dati tributi	Comune (9)	,00	dati altri		,00	dati tenuti		,00	dati altri		,00	X 1 25		542,00
dati tributi	Comune (9)	,00																															
dati altri		,00																															
dati tenuti		,00																															
dati altri		,00																															
X 1 25		542,00																															
dati tributi	Comune (9)	,00																															
dati altri		,00																															
dati tenuti		,00																															
dati altri		,00																															
X 1 25		542,00																															
001008857615< 451>																																	



Diritto annuale Camera di Commercio 2025

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2025, che rimangono invariate rispetto al 2024. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE	<ul style="list-style-type: none"> Società di persone Società di capitali Cooperative Consorzi 	Imprese già iscritte				Imprese di nuova iscrizione	
		Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
		Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%			
		0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	€ 100,00 (U.L. € 20,00)	
		1	100.000,01	250.000,00	0,015%		(+)
		2	250.000,01	500.000,00	0,013%		(+)
		3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%		(+)
		4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%		(+)
		5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%		(+)
		6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%		(+)
		7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, **è soggetta**, a conclusione del calcolo, **alla riduzione complessiva del 50%**; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00** (U.L. € 20,00).

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA	Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	Società tra avvocati.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
	Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA	Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	Imprese individuali iscritte /annotate nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI	Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.	
		Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.

SEDI SECONDARIE	Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.
-----------------	--

Note	<ol style="list-style-type: none"> Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola". Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.
------	---



CALCOLO DEL DIRITTO E ADEMPIMENTI OPERATIVI



Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci

L'art. 2433 c.c., titolato "Distribuzione degli utili ai soci", detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.

DISTRIBUZIONE DI UTILI	La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.	Verbale di approvazione del bilancio, con distribuzione di utili d'esercizio.
	La distribuzione di utili rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d) Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, relativo alle assegnazioni fatte ai soci.	
IMPOSTA DI REGISTRO	Assegnazione ai soci di utili in denaro	Alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'Iva o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa (€ 200) .
	Altre assegnazioni	In ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti, in relazione alla diversa natura dei beni.
ADEMPIMENTI	Registrazione entro 30 giorni	<ul style="list-style-type: none"> La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili: <ul style="list-style-type: none"> è soggetta all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Il bilancio d'esercizio, corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all'approvazione del bilancio, dell'eventuale nota integrativa e delle eventuali altre relazioni, è soggetto all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale. Il verbale di assemblea contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese.
	Versamento imposta	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta di registro deve essere versata utilizzando il modello F24, sezione erario, indicando i seguenti codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 9/E/2020): <ul style="list-style-type: none"> 1550 "Atti privati - imposta di registro"; 1551 "Atti privati - sanzione imposta di registro"; 1552 "Atti privati - imposta di bollo"; 1553 "Atti privati - sanzione imposta di bollo - Ravvedimento"; 1554 "Atti privati - interessi".
		<ul style="list-style-type: none"> Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022 si applicano le regole precedenti (regime transitorio). A partire dall'esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta, pari al 26%, ai soci titolari di partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, al verificarsi della distribuzione di utili maturati successivamente all'anno 2017.
REGISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il modello di Registrazione Atti privati (RAP) può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell'Agenzia delle Entrate la registrazione e del verbale di distribuzione utili delle società. Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l'apposita procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l'atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d'identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). 	



FAC-SIMILE VERBALE (COMPILABILE)



MODELLO RAP



Dividendi percepiti da società semplici

L'art. 5 Tuir stabilisce che "i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".

Le disposizioni riportate recano **il generale principio di imputazione per trasparenza ai soci dei redditi delle società di persone** residenti in Italia. In base a tale principio, i redditi sono dapprima determinati in capo alla società secondo le regole proprie di quest'ultima e poi imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, secondo la rispettiva quota di partecipazione.

L'art. 32-quater D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019, ha modificato il regime fiscale degli utili distribuiti dalle società di capitali e dagli enti [di cui all'art. 73, c. 1, lett. a), b), c) e d) Tuir] a partire dal 1.01.2020. In particolare, è previsto che "i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale".

In altri termini, ai fini fiscali, i dividendi distribuiti alla società semplice si considerano percepiti direttamente dai soci nel momento in cui sono corrisposti alla società semplice. In tale momento, quindi, i dividendi sono assoggettati a tassazione, in capo a ciascun socio, e secondo il regime fiscale proprio di ognuno di essi, **come se ciascun socio avesse percepito i medesimi dividendi direttamente dalla società emittente**. Tale modalità di imputazione dei dividendi ai soci della società semplice comporta, in primo luogo, che gli stessi non concorrono a formare il reddito complessivo della società semplice e comporta, altresì, che la tassazione dei dividendi prescinde dalla loro distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).

SOGGETTO PERCETTORE

Società semplice residente

Tassazione fino al 31.12.2019

- In capo al socio presente al 31.12, il dividendo è tassato in base alla sua natura giuridica:
 - **persona fisica**: aliquote progressive Irpef con le addizionali Irpef;
 - **società di capitali**: Ires 24%.

Tassazione dal 1.01.2020

- Il dividendo è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo ai soci in base al regime fiscale proprio:
 - **società di capitali**: esenzione del 95%;
 - **società di persone e imprenditori individuali**: esenzione del 41,86%;
 - **persona fisica**: in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa: ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%.

- **La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa**, nei confronti dei soci persone fisiche non imprenditori è operata dalle società emittente e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
- Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta, **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

Tavola

Dividendi erogati a società semplice residente

Scadenze	Natura giuridica	Ritenute fiscali	Imponibilità	Adempimenti
	Persona fisica	Ritenuta d'imposta 26% sul 100%	No	La società erogante applica la ritenuta d'acconto.
Imprenditore individuale, S.n.c., S.a.s.	No	No	58,14%	Il socio compila il quadro RL .
S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.			5%	<ul style="list-style-type: none"> • La società erogante compila: <ul style="list-style-type: none"> - il modello Cupe; - il quadro SK del mod. 770. • Il socio tiene conto del dividendo percepito quale componente del reddito d'impresa.



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile

CLAUSOLA DELLO STATUTO¹

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il **differimento a 180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota¹

Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, **a 180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

Tavola n. 1

Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

L'anno2025..... il giorno20..... del mese dimarzo....., alle ore16:00... si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ".....Alfa S.r.l.....", presso la sede sociale inMantova....., ViaGoito....., n.11., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art.13... dello statuto sociale;**
- varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

-Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi..... (Consiglieri);
-Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano..... (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. **Rossi Mario**, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig.Bianchi Antonio....., che accetta.

- Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. ...13.. dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. 13 dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che nel 2024 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, quindi, la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive.

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio2024... e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il ..29 giugno.. del corrente anno.

- omissis -

Tavola n. 2

Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Deposito bilancio	Versamento imposte (saldo e 1° acconto)	Modello Redditi e dichiarazione Irap
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il 30.04 (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	Entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione.	Entro il 30.06 (o entro il 30.07 ² con maggiorazione 0,40%).	Entro il 31.10 .
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto.	Entro il mese di maggio.		Entro il 30.06 (o entro il 30.07 ² con maggiorazione 0,40%).	
Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).		Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%).			
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso.	Entro il mese di maggio.		Entro il 30.06 (o entro il 30.07 ² con maggiorazione 0,40%).	
		Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni).	Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%).		
Nota ¹	Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.				





Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. **L'insolvenza** riguarda **l'incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa:
 - nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti);
 - nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
 - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

- **L'imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- **L'imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
 - una [lista di controllo](#) particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - un [test pratico](#) per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal D.M. Giustizia 28.09.2021, aggiornato dal D.M. 21.03.2023.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa presumere l'esistenza della crisi.



NON SOLO IMPRESA

Detrazione delle spese di mediazione immobiliare

L'art. 15 Tuir riconosce la detrazione del 19% dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a € 1.000 per ciascuna annualità.

L'art. 22 L. 13.12.2024, n. 203 è intervenuto sulla disciplina concernente la dichiarazione dei dati relativi all'attività di mediazione espletata in occasione della cessione di beni immobili. Nello specifico, prevede che le parti dell'atto di cessione di un bene immobile, **in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta, possano dichiarare il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa.** Più in particolare, l'art. 22 reca disposizioni volte a modificare l'art. 35, c. 22 D.L. 4.07.2006, n. 223, il quale, a sua volta, individua i dati che le parti di un atto di cessione di un bene immobile sono tenute a dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DETRAZIONE

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **19% dei compensi**, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, **per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascuna annualità.**
- La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile.

ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione spetta non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l'usufrutto) a condizione che l'immobile **sia adibito ad abitazione principale.**

BENEFICIARI

- Considerato l'esplicito riferimento della legge all'acquisto dell'abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all'acquirente dell'immobile.
- Il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all'intermediario immobiliare.

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione si applica su **un importo non superiore a € 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.**

Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.

INDICAZIONE NELL'ATTO NOTARILE

- **Dal 12.01.2025 non è più obbligatorio indicare l'ammontare delle provvigioni corrisposte all'agente immobiliare**, ma sarà sufficiente indicare il numero della fattura e dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
- Il Notaio provvede a riportare - sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalle parti - oltre che le modalità di pagamento del prezzo della cessione, **i dati del mediatore e l'ammontare del corrispettivo pattuito**, riportando, altresì, le analitiche modalità di pagamento del medesimo.

ADEMPIMENTI

All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

- Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
 - a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica (o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società);
 - b) il codice fiscale o la partita Iva;
 - c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
 - d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa.



DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE E CONSERVARE



DOCUMENTI NECESSARI



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 D.Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
 - _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01-31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2025 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2023.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di **competenza**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà **recuperare la contribuzione, già versata alla scadenza del 18° mese**, anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruite successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- **Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL**, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.



AGEVOLAZIONI

Finanziamento delle filiere in America

La **Misura America centrale o meridionale** ha l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane con interessi strategici in America centrale o meridionale, sostenendone gli investimenti produttivi e commerciali, gli investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché gli investimenti per l'innovazione tecnologica, digitale, ecologica e le spese per la formazione del personale. Lo strumento permette il finanziamento di spese volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell'impresa, anche in Italia, a finanziare l'incremento di capitale sociale e finanziamenti soci delle controllate dell'impresa richiedente, nonché spese strettamente connesse alla realizzazione degli investimenti, tra cui quelle per la formazione del personale in Italia o in America centrale o meridionale, spese di viaggio, di ingresso e di regolarizzazione in Italia per l'assunzione nonché spese per contratti di lavoro destinati alla formazione e all'inserimento del personale proveniente dall'America centrale o meridionale.

BENEFICIARI	Soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Possono presentare domanda le imprese: <ul style="list-style-type: none"> - con sede legale e operativa in Italia; - regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in stato di attività; - che hanno depositato almeno 2 bilanci; - in regola con il DURC; - che soddisfano uno dei due requisiti previsti per il fatturato.
	Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> a) Presentare il Piano di investimento per almeno il 30% dell'importo ammissibile rendicontato in America centrale o meridionale. b) Avere un fatturato export pari ad almeno il 5% e inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - essere stabilmente presente in America centrale o meridionale secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ attiva da almeno 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda; ▪ attiva da meno di 6 mesi o non attiva alla data di presentazione della domanda; - realizzare esportazioni di beni e servizi verso l'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% del proprio fatturato totale; - realizzare importazioni di materie prime strategiche e di altri prodotti dall'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% del proprio fatturato totale. c) Avere almeno il 10% di fatturato totale derivante da comprovate operazioni di fornitura, risultanti da specifici contratti/ordini commerciali stipulati in data antecedente alla data di presentazione della domanda, verso una o più imprese italiane che hanno un fatturato export pari ad almeno il 5%.
AGEVOLAZIONE	Importo massimo del finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Fermo restando l'importo minimo di € 10.000, l'importo massimo dell'intervento agevolativo che può essere richiesto è pari al minore tra: <ul style="list-style-type: none"> a) il 35% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci; b) gli importi indicati nella tabella di seguito: <ul style="list-style-type: none"> - micro-impresa: € 500.000; - PMI, PMI innovative e Start Up Innovative: € 2.500.000; - altre imprese: € 5.000.000.
	Cofinanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • L'impresa richiedente può chiedere una quota di cofinanziamento: <ul style="list-style-type: none"> - fino al 20% dell'importo e comunque fino a un massimo di € 200.000 se ha almeno una sede operativa, costituita da almeno 6 mesi in una delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; - fino al 10% dell'importo e comunque fino a un massimo di € 100.000 se ha la propria sede operativa in una regione italiana diversa da quelle indicate al precedente punto.
	Elementi del finanziamento	<ul style="list-style-type: none"> • Il tasso d'interesse agevolato deve essere pari a una percentuale del tasso di riferimento indicato dall'impresa tra le seguenti opzioni: 10%, 50% e 80%. • La durata complessiva del finanziamento è di 6 anni di cui: <ul style="list-style-type: none"> - periodo di preammortamento: 2 anni; - periodo di rimborso: 4 anni.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 3 giugno	Dottori commercialisti	Versamento - Termine di pagamento della 1ª o unica rata dei contributi minimi 2025.
	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento spontaneo - Il D.L. 25/2025 ha riaperto sino al 3.06.2025 il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo. Il relativo versamento deve essere effettuato entro quella stessa data in un'unica soluzione o come 1ª rata. Se al momento di presentazione dell'istanza l'atto di recupero del credito è divenuto definitivo, il riversamento deve avvenire per intero entro il 3.06.2025.
Domenica 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Lunedì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
	Mod. 770 semplificato	Versamento - Termine di versamento delle ritenute e trattenute operate nel mese precedente.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2025.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
IMU	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2025, mediante il modello F24. Per gli enti non commerciali è il termine di versamento del conguaglio 2024 e della 1ª rata 2025.	



Principali adempimenti mese di giugno 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 giugno (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2024.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025.</p>
	Ragionieri commercialisti	
Venerdì 20 giugno	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Lunedì 23 giugno	Credito d'imposta ZLS	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione all'Agenzia Entrate delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1.01.2025 e di quelle che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15.11.2025.
Mercoledì 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato 28 giugno	Mud	Presentazione - Termine di presentazione del modello MUD per i rifiuti prodotti nel 2024 (D.P.C.M. 29.01.2025).
Domenica 29 giugno	Bilancio	Approvazione - Termine ultimo per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consolidato ovvero nel caso di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
	Imposte dirette	<p>Modello 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06.</p> <p>Modello Redditi 2025 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, senza maggiorazione.</p> <p>Irap 2025 - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.</p> <p>Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, senza maggiorazione.</p> <p>Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p> <p>Modello Redditi 2025 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2025 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2024 al 28.02.2025.</p> <p>Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016).</p>
Lunedì 30 giugno	Imposte dirette	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.</p> <p>Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).</p> <p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).</p> <p>Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.</p> <p>Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).</p>
	Cedolare secca	
	Isa	
	Immobili all'estero	
	Attività finanziarie all'estero	
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	



Principali adempimenti mese di giugno 2025 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 30 giugno (segue)	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	IMU	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2024 (D.M. 24.04.2024).
	Affrancamento riserve in sospensione d'imposta	Versamento - Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva in caso di affrancamento di riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2023 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (art. 14 D. Lgs. 192/2024).
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva in caso di rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024 (L. 213/2023).
	Cripto attività	Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva ai fini della rideterminazione del valore della cripto-attività possedute al 1.01.2023.
	Contratto di locazione breve	Comunicazione - Entro il 30.06.2025 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2024, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.
	Tari	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Risoluzione Dipartimento Finanze 2/2019).
	Imposta di soggiorno	Dichiarazione - Entro il 30.06.2025 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2024 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.
	Web tax	Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (Web tax) 2024.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Inps	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
	Libro unico del lavoro	Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, senza maggiorazione.
	Dottori commercialisti	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2025 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
PEC amministratori società	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
Canone Rai	Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2024 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2024.	
Autotrasporto	Adempimento - Comunicazione al Registro Imprese degli indirizzi PEC di amministratori di società.	
Contributi pubblici	Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2025 ed entro il 30.06.2025 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2025 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016). Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2024 (D.P.R. 277/2000). Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2025 con riferimento all'annualità 2024 (D.L. 34/2019).	

Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------	--